SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 gennaio 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

Introduzione al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

Avv. Massimiliano Gioncada

avv.gioncada@gmail.com

L'attuazione del d.P.C.M. n. 159/2013: una tabella di marcia stringente

- 8 febbraio 2014: entrata in vigore del d.P.C.M.
- entro 90 gg (9 maggio 2014): provvedimento di definizione di un nuovo formato della DSU e relative istruzioni (n.b. anche gli Enti locali devono dare adeguata pubblicità)
- entro 30 gg (dall'entrata in vigore del predetto provvedimento):
  - abrogazione del d.lgs. n. 109/1998
  - attestazioni rilasciate solo in base al nuovo sistema
  - DSU in corso di validità inutilizzabili per le nuove prestazioni
  - emanazione di regolamenti nuovi (per le sole prestazioni in corso di erogazione, entro dodici mesi al massimo. Per le nuove prestazioni, entro trenta giorni)

Art. 2 – ISEE

Problemi di coordinamento

- ISEE come «*livello essenziale delle prestazioni*» ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate e della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime;
- ISEE che fa «*salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni*»
- ISEE che, pur facendo salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, consente agli Enti erogatori di «*prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari*»

Dall'ISEE agli ISEE – Art. 2 c. 4

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

- a) **prestazioni agevolate di natura sociosanitaria** (in ambiente residenziale a ciclo continuativo);
- b) **prestazioni agevolate rivolte a minorenni**, in presenza di genitori non conviventi;
- c) **prestazioni per il diritto allo studio universitario**.

Nucleo familiare in rapporto alle prestazioni

1. Prestazioni sociali agevolate → *Famiglia anagrafica – Art. 3*

2. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria → *Coniuge e figli – Art. 6 c. 2*

2.1 Prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo → *Coniuge e figli anche non conviventi – Art. 6 c. 3 lettera b)*

3. Prestazioni agevolate rivolte a minorenni → *Famiglia anagrafica + genitore non coniugato non convivente – Art. 7*

Art. 4 – Indicatore della situazione reddituale

- È introdotta una definizione più ampia di reddito, ma anche specifiche spese e franchigie

Situazione reddituale = redditi detratte spese detratte franchigie

Redditi

- Reddito complessivo ai fini IRPEF
- Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta
- Ogni altra componente reddituale esente da imposta,
- I proventi derivanti da attività agricole
- Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti
- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da p.a.
- Redditi fondiari relativi ai beni non locati
- Reddito figurativo delle attività finanziarie

Spese/Franchigie

- Assegni corrisposti al coniuge
- Assegni per i figli
- Fino ad un massimo di 5.000 euro le spese sanitarie per disabili, cani guida, interpretariato per sordi, spese mediche e di assistenza specifica per disabili indicate nella dichiarazione dei redditi.
- Importo dei redditi agrari
- Fino ad un massimo di 3.000 euro una quota di redditi da lavoro dipendente e altri redditi da lavoro assimilati pari 20%
- Fino a un massimo di 1.000 euro una quota dei redditi da pensione

Spese/Franchigie

- canone di locazione per un massimo di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- Per le persone non autosufficienti spese certificate per i collaboratori domestici e gli addetti all'assistenza personale ovvero rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali
- Per persone con disabilità media, per ciascuna, franchigia di 4.000 euro (se < 18 anni, 5.500 euro)
- Per persone con disabilità grave, per ciascuna, franchigia di 5.500 euro (se < 18 anni, 7.500 euro)
- Per persone non autosufficienti, per ciascuna, franchigia di 7.000 euro (se < 18 anni, 9.500 euro)

Art. 5 – Indicatore della situazione patrimoniale

INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE	=	PATRIMONIO IMMOBILIARE + PATRIMONIO MOBILIARE

- Il peso della componente patrimoniale aumenta perché si considera il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI)
- Si riduce la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare)
- Si considera il patrimonio all'estero
- Si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere

Il peso della componente immobiliare

PATRIMONIO IMMOBILIARE =

Prima casa: valore ai fini IMU al 31 dicembre anno precedente alla presentazione della DSU. Da tale valore si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui. la franchigia per la prima casa e si considerano i 2/3 del valore eccedente

+

Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni come definito ai fini IMU al 31 dicembre anno precedente alla presentazione della DSU. Da tale valore si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui

+

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero. Da tale valore si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui

Il peso della componente mobiliare

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della **consistenza media annua** riferita al medesimo anno;
- titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, con valore al 31 dicembre;
- azioni, partecipazioni azionarie;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato;
- altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione;
- Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Art. 6 – Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Riguardo a questo articolo, la considerazione essenziale può essere la seguente: salvi i casi in cui la condizione di disabilità sia intervenuta nel corso della vita (ad esempio a seguito di una patologia ovvero di un incidente), per quanto concerne le persone disabili adulte, si tratta dell'introduzione *ex lege* del principio della rilevanza della capacità economica del singolo, con esclusione dei genitori (tema particolarmente caldo per i centri diurni lombardi) e dei c.d. «tenuti agli alimenti» (menzionati nel decreto solo a certi fini)

Il disabile adulto che vive con i propri genitori può pertanto fare nucleo a sé

Art. 7 – Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni

- Per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il **genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio**, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del c.c. il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2

??????

Art. 11 – Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

- L'articolo 11 stabilisce le modalità di scambio dei dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE e disciplina il sistema dei controlli in materia.
- Le norme in esame si connettono anche alle disposizioni recenti sul sistema informativo e dei controlli, in materia di ISEE, di cui al d.m. 8 marzo 2013, che ha, tra l'altro, istituito, presso l'INPS, la banca dati delle prestazioni sociali agevolate e condizionate all'ISEE.
- Si rileva che i commi 12 e 13 prevedono che una quota delle verifiche della Guardia di Finanza sia riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni e che tali verifiche siano svolte secondo criteri selettivi.

Conclusione

Proverbio veneziano del '600

Fabbisogna per intraprender liti: cassa da banchiere, gamba da cerviere, pazienza da romita, aver rason, saverla espor, trovar chi l'intende e chi la voglia dar, e debitore che possa pagar!